

Politica di Gruppo in materia di abusi di mercato, Informazioni Rilevanti, Informazioni Privilegiate e Internal Dealers

Sommario

1. <u>DEFINIZIONI</u>	5
9. <u>INTERNAL DEALING</u>	9
9.1 I SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELLA DISCIPLINA INTERNAL DEALING	9

Allegati:

ALL. A: TIPI DI INFORMAZIONI RILEVANTI E PRIVILEGIATE

Premessa

La presente Politica (d'ora innanzi anche la "**Politica**"), adottata da REVO Insurance S.p.A. (di seguito anche la "**Società**" o l' "**Emittente**"), è volta a disciplinare la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni societarie, in conformità al Regolamento (UE) n. 596/2014 e alla normativa vigente in materia.

La Politica persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- garantire la **corretta e tempestiva gestione delle Informazioni Privilegiate** ai sensi del MAR come infra definito;
- assicurare **maggiore trasparenza** nei confronti del mercato;
- **tutelare gli investitori**, prevenendo abusi di mercato, in particolare l'uso improprio di **Informazioni Privilegiate**, come definite al successivo Paragrafo 1 (Definizioni).

La presente Politica disciplina in particolare la gestione e il trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate relative alla Società e alle società da essa controllate (le "**Controllate**").

Società e Controllate insieme costituiscono il "**Gruppo**", ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998 (TUF).

Sono escluse dall'ambito di applicazione di questa Politica le informazioni a carattere pubblicitario e commerciale, che seguono regole di diffusione differenti.

L'adozione e il rispetto della presente Politica costituiscono parte del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società e contribuiscono, altresì, al presidio dei rischi di cui al D. Lgs. 231/2001.

Destinatari

I soggetti destinatari della Politica, (di seguito, congiuntamente, definiti i "**Destinatari**"), tenuti all'osservanza delle disposizioni ivi contenute e della relativa procedura, nel caso in cui si trovino ad avere accesso per qualsiasi ragione ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate, sono in particolare:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'Alta Direzione della Società, come di seguito definiti al Paragrafo 1 (Definizioni) della presente Politica, e delle sue Controllate;
- I dipendenti, i dirigenti e i collaboratori della Società e delle sue Controllate.

Normativa di riferimento

La Politica viene adottata in conformità alle disposizioni normative, anche aziendali, e regolamentari contenute:

- nel Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - d'ora innanzi anche il "**MAR**");

- nel Regolamento delegato 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il Regolamento n. 596/2014;
- nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016;
- nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016;
- nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il Regolamento n. 596/2014;
- nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016;
- nel Regolamento (UE) 2024/2809 della Commissione del 23 ottobre 2024 (d'ora innanzi anche "**Listing Act**") che modifica, tra gli altri, il Regolamento (UE) n. 596/2014;
- nella Direttiva (UE) 2024/2811 (d'ora innanzi anche "**Direttiva Listing act**"), che modifica e integra la disciplina dei mercati dei capitali;
- nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato;
- nella Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e integrata (d'ora innanzi anche il "**Regolamento Emittenti Consob**");
- negli "Orientamenti relativi al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) – Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la vigilanza prudenziale", pubblicati dall'ESMA il 5 gennaio 2022 (di seguito anche gli "**Orientamenti ESMA sul ritardo**"), applicabili dal 13 giugno 2022 e che sostituiscono gli Orientamenti ESMA del 2016 in materia di ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate, cui la Consob si conforma nell'ambito della propria attività di vigilanza;
- negli "Orientamenti relativi al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) "Persone che ricevono i sondaggi di mercato", pubblicati dall'ESMA il 10 novembre 2016 (d'ora innanzi anche gli "**Orientamento ESMA sulle persone che ricevono i sondaggi di mercato**"), e recepiti dalla Consob con Comunicazione 0110351 del 14 dicembre 2016;
- nelle Linee Guida n. 1/2017 in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (d'ora innanzi anche le "**Linee Guida Consob**"), tuttora vigenti quale strumento di soft law di ausilio interpretativo e applicativo del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), come tempo per tempo integrate dagli Orientamenti e dagli altri atti interpretativi dell'ESMA;
- nel vigente Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (d'ora in avanti anche il "**Regolamento di Borsa**");
- nelle vigenti istruzioni, al Regolamento di Borsa (d'ora innanzi anche le "**Istruzioni al Regolamento di Borsa**");
- nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (d'ora innanzi anche il "**D.lgs. 231/2001**");
- nella Legge n. 21 del 5.03.2024 (c.d. "**DDL Capitali**"),

Per quanto concerne i profili sanzionatori, in caso di inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Politica, si precisa che si applicheranno le disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

*

1. Definizioni

A fini della presente Politica, si intende per:

Alta Direzione	L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale della Società qualora presenti. Nell'ambito della procedura, rappresenta il soggetto responsabile della decisione finale in merito alla qualificazione di una informazione quale Informazione Privilegiata, in alternativa al Presidente del CdA nei casi previsti.
CdA	Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.
Comitato di Direzione	Comitato manageriale interno composto dai principali dirigenti della Società, con funzioni consultive e di supporto all'Alta Direzione..
Comunicato/i Stampa	Comunicazione al pubblico diffusa ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) e dell'art. 114, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.
Funzione Gestione Informazioni Privilegiate ("FGIP")	Funzione aziendale deputata alla gestione delle Informazioni Privilegiate, istituita dal Consiglio di Amministrazione della Società. La responsabilità della FGIP è attribuita all'Amministratore Delegato che opera con il supporto della Funzione Corporate and Governance. La FGIP opera con autonomia operativa e indipendenza funzionale nell'ambito delle attività di gestione delle Informazioni Privilegiate.
Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate ("FOCIP")	Funzioni organizzative della Società a vario titolo coinvolte nella gestione, produzione o trattamento di Informazioni Rilevanti o Privilegiate.
Funzione Corporate and Governance	Funzione aziendale a supporto della FGIP per lo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti ai fini della presente Politica come da Linee Guida Consob. La Funzione gestisce tra l'altro il Registro delle RIL - Relevant Information List e il Registro Insider, come di seguito meglio definiti.
Informazione/i Privilegiata/e	Informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o titoli dalla stessa emessi e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti

	finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Rientrano altresì le tappe intermedie di un processo prolungato, purché sufficientemente precise da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi, anche qualora non ancora formalizzate o comunicate all'esterno.
Informazione/i Rilevante/i	Qualunque informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze riguardanti la Società che, pur non avendo ancora i requisiti di precisione e price sensitivity propri dell'Informazione Privilegiata, possa ragionevolmente assumere in futuro natura privilegiata, anche in relazione al suo possibile impatto sui prezzi degli strumenti finanziari.
Info-room	Strumento organizzativo di supporto alla FGIP per il coordinamento e la gestione delle fasi istruttorie relative a potenziali Informazioni Privilegiate (per le attività previste ai sensi del Paragrafo 2.2 della Sezione 2 delle Linee Guida Consob), composto da CFO, Investor Relator, General Counsel, FOCIP di volta in volta interessata.
Internal Dealer	Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), inclusi i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e le persone a loro strettamente associate.
Investor Relator	Funzione aziendale deputata, tra l'altro, alla gestione dei rapporti con il mercato finanziario, al monitoraggio delle informazioni sulla società presenti nel mercato e alla comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate.
Organi di Controllo e di Vigilanza	Il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza 231/2001.
Periodo di Chiusura	Periodo di 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio di una relazione finanziaria infrannuale (compresi i rendiconti trimestrali) o annuale, durante i quali a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione all'interno dell'Emittente, è inibita l'effettuazione di operazioni relative alle azioni o ai titoli di credito dell'emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari ad essi collegati.
Persone Rilevanti MAR	Persone fisiche che esercitano stabilmente funzioni di amministrazione, direzione o controllo

	nell'Emittente, aventi accesso regolare a Informazioni Privilegiate e potere decisionale strategico
Presidente del CdA	Soggetto cui compete, nei casi previsti dalla presente Politica, la decisione finale in merito alla qualificazione di un'informazione quale Informazione Privilegiata, in assenza o impedimento dell'Alta Direzione
Procedura Operativa	Procedura aziendale per la gestione delle specifiche tipologie di Informazioni Privilegiate descritte nella Politica, approvata dall'Alta Direzione della Società su mandato del Consiglio di Amministrazione.
Registro Insider	Elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate, istituito ai sensi dell'art. 18 del MAR.
Relevant Information List ("RIL")	Elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti suscettibili di evolvere in Informazioni Privilegiate.
Soggetto Preposto	È il soggetto incaricato dagli Internal dealer ad effettuare per loro conto le comunicazioni di cui all'art. 19 del MAR. Ai fini del presente Documento il Soggetto Preposto corrisponde alla Funzione Corporate and Governance.
Soggetti Rilevanti TUF	I soggetti definiti dall'art. 152-sexies, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti Consob, ovvero i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, nonché i soggetti che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), anche attraverso partecipazioni indirette o strutture partecipative articolate.
Soggetti Rilevanti	Unitamente le Persone Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti TUF.
Tappa/e Intermedia/e	Fasi, circostanze, eventi o decisioni di un processo prolungato finalizzato alla realizzazione di una determinata operazione o evento finale. Le tappe intermedie possono costituire Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo 7 del MAR e sono gestite come tali ai sensi della presente Politica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del MAR in materia di comunicazione al pubblico.

Il riferimento ad esponenti degli organi sociali è inteso ai titolari *pro-tempore* delle relative cariche, ove previste.

Omissis

9. Internal Dealing

9.1 I soggetti rilevanti ai sensi della disciplina internal dealing

Le Persone Rilevanti della Società e le persone a loro strettamente associate, sono tenute al rispetto del MAR e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016, cui si fa in questa sede pieno rimando.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 25), del MAR, rientrano nel novero delle Persone Rilevanti:

- a) i componenti l'organo di amministrazione o di controllo della Società; e
- b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità.

Ai fini della presente Politica, rientra nella categoria individuata sub b) l'Alta Direzione, i dirigenti che siano anche promotori della Società nonché i membri del Comitato di Direzione.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione estendere l'applicazione della procedura ad altri dirigenti ritenuti rilevanti ai fini della disciplina di *internal dealing*.

Sono considerate persone strettamente associate alle Persone Rilevanti:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) che precedono, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

Rientrano nel novero delle Persone Rilevanti, ai sensi dell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti Consob, anche coloro che detengono una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto¹.

La Società notifica formalmente alle Persone Rilevanti gli obblighi loro spettanti ai sensi della disciplina *internal dealing*. Gli esponenti qualificati come Persone Rilevanti ai sensi del citato art. 3, comma 1, numero 25), del MAR, sono tenuti ad effettuare analoga notifica per iscritto alle persone loro strettamente associate, comunicandone i nominativi alla Funzione Corporate and Governance.

¹ Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 21 del 5.03.2024 (c.d. DDL Capitali), è abrogato l'art. 114, comma 7, del TUF, che impone a chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato di comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona.

L'elenco di tutti i soggetti sopra indicati è tenuto e mantenuto in forma elettronica dalla Funzione Corporate and Governance anche mediante il ricorso all'esternalizzazione del servizio a soggetti terzi che svolgano professionalmente tale attività.

Il Consiglio di Amministrazione effettua, con cadenza almeno annuale, una ricognizione dei soggetti interessati dalla disciplina *internal dealing*.

Con riferimento alle operazioni soggette all'obbligo di comunicazione, agli obblighi di comunicazione in capo agli *internal dealer*, al processo di comunicazione delle operazioni effettuate sul titolo della Società nonché agli adempimenti conseguenti, ivi incluso il processo di escalation si rimanda alla Procedura Operativa tempo per tempo vigente.

Omissis

Allegato A: Tipi di Informazioni Rilevanti e Privilegiate

1. Si riporta qui di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di tipi di informazioni rilevanti e privilegiate che potrebbero interessare direttamente un emittente:

A. Informazioni Rilevanti

- Aggiornamento del rating
- Rapporti con partner strategico
- Assetti di Governance
- Operazioni straordinarie
- Relazioni finanziarie
- Piano industriale
- Operazioni sul capitale
- Assetti proprietari
- Composizione del management
- Attività dei revisori contabili
- Emissioni di strumenti finanziari
- Caratteristiche degli strumenti finanziari emessi
- Acquisizioni, fusioni, scissioni, etc.
- Ristrutturazioni
- Contenzioso legale
- Svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio

- Acquisto o vendita di asset
- Andamento della gestione

B) Informazioni Privilegiate (in aggiunta a quanto indicato alla lettera A)

- Variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise)
- Riorganizzazioni
- Piani di incentivazione del management
- Operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building
- Procedure concorsuali
- Revoca di affidamenti bancari
- Brevetti, licenze, diritti etc.
- Insolvenze di importanti debitori
- Distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
- Ingresso in nuovi (o uscita) da mercati
- Modifica dei piani di investimento Policy di distribuzione di dividendi

2. Si riporta qui di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di informazioni che riguardano indirettamente un emittente e non rilevanti ai sensi delle Linee Guida Consob Paragrafo 4.2.1:

- Dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche
- Prossima pubblicazione di report di agenzie di rating
- Prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari
- Raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari
- Decisioni della banca centrale sui tassi di interesse
- Decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, etc.
- Decisioni di autorità pubbliche e di governo locale
- Decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione
- Decisione sulla microstruttura di sedi di negoziazione (ad esempio, variazioni del segmento di mercato, in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading
- Decisioni di autorità di vigilanza o antitrust.

3. Informazioni che riguardano indirettamente l'emittente che possono diventare Privilegiate:

A seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'emittente, è possibile che informazioni rilevanti che non erano considerate privilegiate dall'emittente assumano tale natura. Si riportano qui di seguito gli esempi di cui alle Linee Guida Consob:

- Il Governo adotta un provvedimento di cui potrebbero beneficiare, a talune condizioni, società del settore in cui opera la Società, la Società potrebbe essere la sola a sapere se sia già conforme alle condizioni previste e l'entità del beneficio.
- Il consensus degli analisti finanziari incrementa la valutazione della Società sulla base di situazioni, fatti, dati o aspettative che la Società, tuttavia, sa non essere fondati, tale informazione potrebbe

assumere natura privilegiata.

- Se il gestore di un indice azionario provvede all'inclusione nello stesso degli strumenti finanziari della Società, quest'ultimo, considerando che l'informazione lo riguarda indirettamente, non diffonde un comunicato, salvo che l'informazione abbia un impatto specifico sugli strumenti finanziari della Società che non sia già noto al mercato.
